

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) MELI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) FORGIONE   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) SCANNELLA  | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) DI STEFANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 31/03/2026

### FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato un contratto di prestito personale con l'intermediario chiamato nel presente procedimento, in relazione al quale riveste la qualifica di debitore principale. Riferisce di aver appreso, a seguito di un'interrogazione della banca dati CRIF, dell'esistenza di una segnalazione negativa a proprio carico, scaturita da un ritardato pagamento delle rate del prestito stesso. L'istante lamenta l'illegittimità "*ab origine*" di tale iscrizione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e in Centrale dei Rischi (CR), deducendo il difetto sia del presupposto formale, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva di avviso, sia di quello sostanziale,. Tutto ciò premesso, e rilevato che l'intermediario ha integralmente respinto la richiesta inoltrata per ottenere la rettifica dei dati, la parte domanda l'immediata cancellazione della segnalazione contestata.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, dando atto della pacifica esistenza della segnalazione nei SIC, puntualmente attestata dalla visura prodotta in atti dallo stesso, e dalla quale emerge un'evidenza negativa per il ritardo relativo a tre o più mensilità. Al contempo, la parte nega di aver segnalato il ricorrente in CR. In punto di fatto, l'intermediario deduce che l'istante ha fatto registrare reiterate morosità sin dalle fasi iniziali del rapporto di finanziamento, circostanza che ha imposto l'avvio dell'ordinaria procedura di recupero del credito. Parte resistente eccepisce la totale infondatezza dell'avversa doglianza circa il presunto difetto del presupposto formale, precisando di aver regolarmente recapitato la missiva contenente il preavviso di segnalazione

all'indirizzo dichiarato dal cliente in sede di stipula del contratto, recapito peraltro mai disconosciuto o contestato. Evidenza, inoltre, la piena correttezza della procedura, risultando l'iscrizione nei SIC temporalmente coerente con la consegna del preavviso, perfezionatasi il mese precedente. La parte rappresenta, da ultimo, che il ricorrente, successivamente dichiarato decaduto dal beneficio del termine, ha infine definito la propria posizione debitoria mediante un accordo transattivo, onorato attraverso il versamento di quattro rate a definitiva chiusura del conto.

## **DIRITTO**

La richiesta di parte ricorrente rende necessario ricordare che l'inserimento di dati negativi nelle banche dati SIC è rigorosamente subordinato al rispetto di specifici oneri informativi. Le vigenti disposizioni (articolo 125, comma 3, TUB e articolo 5, comma 6, del Codice di condotta SIC), infatti, impongono agli intermediari finanziari l'invio di un formale preavviso di iscrizione precedentemente alla segnalazione del primo ritardo. Tale comunicazione assolve alla finalità di rendere edotto l'utente delle gravose conseguenze dell'inadempimento e offrirgli la facoltà di regolarizzare la morosità, prevenendo così la segnalazione. Come costantemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, per le persone fisiche, ancorché operanti in qualità di professionisti o ditte individuali, tale adempimento costituisce un requisito di validità indefettibile (Collegio di Coordinamento 9311/16 e 4632/23).

Nel caso in esame, trattandosi pacificamente di segnalazione a carico di persona fisica, l'onere informativo risulta inderogabile. Al fine di comprovare la regolarità del proprio operato, l'intermediario ha depositato in giudizio la missiva inviata al debitore, deducendo così di aver compiutamente assolto al presupposto formale propedeutico all'iscrizione.

In dettaglio, la comunicazione risulta inoltrata tramite servizio postale privato. Al riguardo, occorre rammentare che l'Allegato 1 al vigente Codice di condotta per i SIC ammette tale modalità di spedizione, ritenendo idoneo l'invio affidato a un vettore che garantisca la tracciatura e la certificazione dell'avvenuta consegna. Nello specifico, il sistema deve operare mediante localizzazione satellitare GPS e scansione di un codice a barre univoco assegnato a ciascun plico, fornendo puntuale attestazione degli elementi del recapito.

In ordine al profilo della tempistica di segnalazione, occorre verificare il rispetto del termine prescritto dall'articolo 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC che impone all'intermediario di osservare un periodo di attesa di almeno quindici giorni, decorrenti dalla data di spedizione della missiva di preavviso, prima di rendere accessibili a terzi le informazioni negative. Al riguardo, si osserva che la prima segnalazione nei SIC è avvenuta nel mese successivo alla ricezione dell'avviso, con la conseguenza che risulta verificata tale condizione.

Circa la sussistenza del presupposto sostanziale per l'iscrizione va osservato che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e successivamente e che tra le parti è stato definito un accordo transattivo cui è stato dato esatto adempimento, risultando pertanto integrata la condizione alla base della segnalazione.

La segnalazione in CR, negata dall'intermediario, non risulta invece provata in atti.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE